

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3510 del 11/07/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE) - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TECTUBI RACCORDI SPA. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ROMA N. 150.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-71417 del 07/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno undici LUGLIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 (MODIFICA SOSTANZIALE)- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA: TECTUBI RACCORDI SPA.

ATTIVITÀ: "PRODUZIONE RACCORDI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), VIA ROMA N. 150.

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

##### Richiamata:

- la determinazione dirigenziale det-amb n. 2860 del 17/08/2016 con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta TECTUBI RACCORDI SPA, rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 9057 del 29/08/2016, trasmesso con nota prot. n. 9527 del 10/09/2016, acquisita al prot. Arpae n. 9681 del 12/09/2016, per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano";

- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico;

**Vista:**

- l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta TECTUBI RACCORDI SPA, con sede legale in Podenzano, Via Roma n. 150 (P.I. 01230470997), trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 46141 del 21/03/2022, per l'ottenimento della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione dirigenziale det-amb n. 2860 del 17/08/2016, per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, relativamente ai seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*modifica sostanziale*);
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano" (*proseguimento senza modifiche*);
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95, per quanto attiene l'impatto acustico (*modifica sostanziale*);

**Considerato che:**

- con nota prot. n. 59446 del 08/04/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 62853 del 14/04/2022 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 70682 del 29/04/2022 questo SAC ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota prot. n. 72964 del 03/05/2022 è stata trasmessa la richiesta del Comune di Podenzano di documentazione integrativa relativamente alla matrice "rumore";
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 81996 del 17/05/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa relativa alla matrice "emissioni in atmosfera";
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 89183 del 27/05/2022 è stata prodotta dalla Ditta la documentazione integrativa relativa alla matrice "rumore";
- con nota prot. n. 90061 del 30/05/2022 sono state trasmesse, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere le proprie determinazioni;

**Rilevato** che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera, (rif. Attività n. 12 del 30/06/2022 Sinadoc 13042/2022) risulta che:

- la ditta ha dichiarato di essere esclusa dall'applicabilità della disciplina di VIA e AIA;
- la ditta ha precisato che:
  - le attività di lavorazioni meccaniche (alesatura, smussatura) vengono effettuate a bassa velocità ed a secco, senza l'ausilio di olio da taglio, ne consegue che le attività suddette non comportano la generazione di emissioni diffuse; l'operazione di taglio con seghetti viene effettuata a bassa velocità pertanto si esclude la possibilità di sviluppo di emissioni diffuse; l'olio da taglio utilizzato non ha lo scopo di raffreddamento (il taglio a bassa velocità non provoca lo sviluppo di calore) ma esclusivamente di facilitazione tecnica dell'operazione;
  - i forni di forgia e trattamento termico presenti non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ovvero non si configurano come "Medi impianti di combustione" in base a quanto disposto dal comma 10, lettera a) dell'articolo stesso, poiché i gas di combustione sono utilizzati come riscaldamento diretto dei raccordi in lavorazione;
- la ditta prevede un ampliamento dello stabilimento, utilizzando un capannone già presente all'interno del perimetro aziendale, installando in esso:
  - una nuova postazione per il controllo non distruttivo dei pezzi, eseguito con liquidi penetranti (emissione E41);
  - una nuova granigliatrice, le cui emissioni saranno convogliate nel camino E42;
- i tre aspiratori generanti E41 potranno essere attivati anche separatamente per essere utilizzati durante la lavorazione di pezzi di piccole dimensioni consentendo, oltre che un risparmio energetico, di evitare possibili diluizioni degli inquinanti;
- la ditta dichiara un impiego massimo giornaliero di prodotti per la verniciatura ad immersione pari a 100 kg con un utilizzo medio giornaliero di 90,9 kg e 12 kg di liquidi penetranti per un utilizzo medio giornaliero di 10 kg;
- è stata specificata la non applicabilità di quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06;
- risulta precisato che dalle verifiche effettuate non emerge la presenza di sostanze aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H360, rientranti nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 o rientranti nella candidate list REACH;

- risultano presenti impianti termici civili rientranti nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- è stato comunicato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa e da quanto disposto dagli strumenti comunali vigenti, le quote di sbocco dei camini sono state adeguate, in modo da risultare più alte rispetto al colmo del tetto e ad eventuali altri ostacoli/strutture distanti meno di 8 metri;

**Atteso che** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 84578 del 20/05/2022 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera";
- nota prot. n. 170267 del 06/06/2022 (prot. Arpae n. 93130 del 06/06/2022) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con prescrizione;
- nota prot. n.6125 del 17/06/2022 (prot. Arpae n. 101152 del 20/06/2022) - Comune di Podenzano: parere favorevole relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" e parere favorevole relativamente alla matrice "rumore", con prescrizione;

**Ritenuto**, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

#### ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

#### DISPONE

**1. di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della determinazione dirigenziale det-amb n. 2860 del 17/08/2016, (rilasciata dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico prot. n. 9057 del 29/08/2016) - a favore della ditta TECTUBI RACCORDI SPA, con sede legale in Podenzano, Via Roma n. 150 (P.I. 01230470997), per l'attività di "produzione raccordi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Podenzano, Via Roma n. 150, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1, lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano";
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione/nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4/6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per quanto attiene all'impatto acustico;

**2. di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

#### PUNTO DI EMISSIONE E1 IMPIANTO TERMICO PRODUZIONE VAPORE – P=0,465 MW

Portata massima	2200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>

Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

#### **PUNTO DI EMISSIONE E2 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO**

Portata massima	12700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
HF	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (come HNO <sub>3</sub> )	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	scrubber

#### **PUNTO DI EMISSIONE E3 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO**

Portata massima	12700 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (come HNO <sub>3</sub> )	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	scrubber

#### **PUNTO DI EMISSIONE E4 IMPIANTO ABBATTIMENTO FUMI DECAPPAGGIO**

Portata massima	29200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido nitrico (come HNO <sub>3</sub> )	30 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	scrubber

#### **PUNTO DI EMISSIONE E8 ASPIRAZIONE MOLATURA**

Portata massima	8500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	6 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E9BIS ASPIRAZIONE TAGLIO**

Portata massima	5000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema di abbattimento:	FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E10 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=0,7 MW**

Portata massima	1750 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E11 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW**

Portata massima	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E13 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=4,1 MW**

Portata massima	3200 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E14 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=2,1 MW**

Portata massima	4000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E15 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW**

Portata massima	2100 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	13 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E16 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1,4 MW**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E18BIS IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=5,1 MW**

Portata massima	9500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

#### **PUNTO DI EMISSIONE E20 IMPIANTO TERMICO RISCALDAMENTO PEZZI – P=1 MW**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

#### **PUNTO DI EMISSIONE E21BIS ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA**

Portata massima	3600 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	10 mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E23BIS ASPIRAZIONE TAGLIO**

Portata massima	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E24BIS ASPIRAZIONE TAGLIO**

Portata massima	7500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	10 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	20 mg/Nm <sup>3</sup>

Sistema di abbattimento: FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E25 ASPIRAZIONE SABBIATURA**

Portata massima	9350 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
---------	-----------------------

Sistema di abbattimento: FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E28 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima	2000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	3 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	11 m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E29 ASPIRAZIONE VERNICIATURA AD IMMERSIONE**

Portata massima 1500 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 11 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 50 mg/Nm<sup>3</sup>

**PUNTO DI EMISSIONE E30 IMPIANTO TERMICO PER ASCIUGATURA PEZZI VERNICIATI – P=0,17 MW**

Portata massima 300 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 11 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E31 SABBIATRICE**

Portata massima 29000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 12 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema di abbattimento: FT

**PUNTO DI EMISSIONE E32 MOLATURA**

Portata massima 20000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 10 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema di abbattimento: FT

**PUNTO DI EMISSIONE E33 TRATTAMENTO TERMICO FELIND – P=0,35 MW**

Portata massima 1800 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata giornaliera saltuaria  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 11 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di zolfo (espressi come SO<sub>2</sub>) 35 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 350 mg/Nm<sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

**PUNTO DI EMISSIONE E38 TAGLIO PEZZI MEDI E PICCOLI**

Portata massima 2000 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 8 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno  
Altezza minima 15 m  
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:  
Polveri 10 mg/Nm<sup>3</sup>  
Monossido di carbonio 5 mg/Nm<sup>3</sup>  
Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 20 mg/Nm<sup>3</sup>  
Sistema di abbattimento: FT

**PUNTO DI EMISSIONE E40 TRATTAMENTO TERMICO – P=1,86 MW**

Portata massima 1800 Nm<sup>3</sup>/h  
Durata massima giornaliera 16 h/g  
Durata massima annua 220 gg/anno



Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono normalizzate e riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; la portata è riferita all'O<sub>2</sub> misurato

#### **PUNTO DI EMISSIONE E41 ASPIRAZIONE COLLAUDO**

Portata massima	22350 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	FT

#### **PUNTO DI EMISSIONE E42 GRANIGLIATRICE**

Portata massima	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	9 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Polveri	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sistema abbattimento:	FT

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse; in particolare l'impiego dei liquidi penetranti deve essere svolto in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento;
- le quote di sbocco dei camini delle emissioni denominate E18bis, E38 ed E21bis devono essere posizionate ad un'altezza di almeno un metro superiore al colmo del tetto dell'edificio ospitante l'insediamento e di quello degli edifici circostanti posti in un raggio di 10 metri dall'insediamento stesso;
- fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione di ossidi di azoto e di zolfo fissati per E10, E11, E13, E14, E15, E16, E18BIS, E20, E33 ed E40 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- fermo restando il rispetto dei limiti fissati per E1 ed E30 il gestore può non effettuare monitoraggi a dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas naturale (cd. metano);
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O<sub>2</sub> ove previsto;
- per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
  - **umidità** - vapore acqueo (H<sub>2</sub>O): UNI EN 14790:2017
  - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017 o UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
  - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
  - ossidi di zolfo espressi come SO<sub>2</sub>: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 d.m. 25/08/2000 all.1;
  - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
  - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
  - **Acido nitrico**: ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico);
  - **Acido fluoridrico**: ISO 15713:2006, UNI 10787:1999 o ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2);

- h) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
  - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- i) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- j) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;
- k) ferme restando le agevolazioni previste ai precedenti punti c) e d), i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- n) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- o) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- p) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- q) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;

- r) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- s) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dal ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- t) non devono essere superati i seguenti consumi:
  - consumo massimo giornaliero di prodotti per la verniciatura ad immersione pari a 100 kg con un utilizzo medio giornaliero di 90,9 kg;
  - consumo massimo giornaliero di liquidi penetranti pari a 12 kg con un utilizzo medio giornaliero di 10 kg;
  - un input annuo massimo di COV pari a 4600 kg/a;
- u) i consumi settimanali di prodotti per la verniciatura ad immersione e di liquidi penetranti, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- v) entro il 28 febbraio di ogni anno deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'input di COV e dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli organi di controllo competenti;
- w) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare 60 giorni;
- x) qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non coincida con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- y) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- z) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST Arpae di Piacenza nonché al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno:
  - tre monitoraggi delle emissioni **E41 ed E42**, effettuati in giorni diversi, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
  - l'esito dei monitoraggi periodici effettuati alle emissioni esistenti e già autorizzate, al fine di poter verificare il carico emissivo reale dell'intero stabilimento;

**3. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale indicato con il n° 2, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

**4. di impartire, per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose** avente recapito nel corpo idrico superficiale "Rio Grazzano", le seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali (denominato "pozzetto di prelievo acque decappaggio" ) dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., per i parametri della tab. 5 del medesimo allegato 5;
- b) i pozzetti di prelievo fiscale (come indicati in premessa) dovranno essere in ogni momento accessibili ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento per caduta delle acque reflue;
- c) non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o di acque prelevate esclusivamente allo scopo le acque reflue industriali (provenienti dal lavaggio pezzi a seguito di decappaggio) prima del trattamento delle stesse per adeguarle ai limiti di cui alla precedente lettera a);
- d) deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
- e) i fanghi e gli oli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche dovranno

essere periodicamente asportati (e comunque almeno una volta all'anno) al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;

f) nel pozzetto di prelievo fiscale posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali di cui alla precedente lettera a), devono essere effettuati, con cadenza almeno trimestrale, autocontrolli analitici delle acque reflue con la caratterizzazione dei seguenti parametri: Zinco, Piombo, Nichel, Rame, Cadmio e Cromo totale;

g) deve essere tenuto un apposito registro con fogli numerati progressivamente, a disposizione degli organi di controllo, nel quale allegare i risultati delle analisi di cui alla precedente lettera f) e su cui annotare:

- le operazioni di manutenzione delle condotte fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche;
- quanto previsto alla successiva lettera j);

h) almeno ogni 4 anni dovrà essere presentata all'ARPAE una comunicazione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo, così come disposto dall'art. 3, comma 5, del DPR n° 59/2013;

i) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;

j) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi agli impianti di trattamento o alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento degli impianti stessi, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;

k) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;

**5. di impartire**, per quanto riguarda l'impatto acustico, le seguenti prescrizioni (come stabilite dal Comune di Podenzano nel proprio parere espresso con nota prot. n. 6125 del 17/06/2022, acquisita al prot. Arpae n. 101152 del 20/06/2022):

- siano monitorate le emissioni acustiche nonché l'efficacia delle soluzioni migliorative attuate dalla ditta per mitigare/eliminare il rumore proveniente probabilmente dai filtri del reparto "forgia" (presumibilmente per sabbiatura), che provocava un rumore metallico percepibile dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di ogni giorno, esclusi la domenica ed i giorni festivi con frequenza 20 – 40 sec.;
- nel caso in cui le soluzioni migliorative adottate sino ad ora non risultassero efficaci per la mitigazione del rumore, la ditta dovrà eseguire ulteriori opere sino alla risoluzione del problema sopra riportato, dandone comunicazione al Comune di Podenzano;

#### **6. di fare salvo che:**

- in considerazione della presenza di torri evaporative, il gestore deve ottemperare a quanto previsto dalla D.G.R. 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi";
- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate aggiornate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 830/2015;
- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie o degli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

**7. di demandare** al Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del titolo abilitativo, ex art. 2 del D.P.R. 59/2013;

**8. di trasmettere** il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/1990, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

#### **9. di dare atto che:**

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

- il titolo abilitativo di "AUA", di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

**Si rende noto che:**

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente  
Dott.ssa Anna Callegari  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**